**Rapporto**

**7608 R** 19 febbraio 2019 SANITÀ E SOCIALITÀ

**della Commissione della gestione e delle finanze**

**sul messaggio 12 dicembre 2018 concernente l’adeguamento e l’armonizzazione delle basi legali nelle assicurazioni sociali per la trasmissione in forma elettronica di dati fiscali e l'accesso tramite procedura di richiamo**

**PREMESSA**

Il messaggio governativo propone di modificare alcune norme del settore delle assicurazioni sociali. Modifiche che si impongono viste le mutate e accresciute esigenze di cui alla legislazione in materia di protezione dei dati quo alla condivisione automatizzata di dati.

Si tratta di prevedere una base legale formale nelle leggi cantonali in materia che disciplini le comunicazioni di dati che rientrano nel flusso di informazioni automatizzato stabilito ed attuato sin dagli anni Settanta dalla Divisione delle contribuzioni (in seguito: DdC) verso gli enti (Cassa Cantonale di compensazione AVS/AI/IPG o quella per gli AF) facenti parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali (in seguito: IAS) e l'autorità preposta in materia di assistenza sociale.

# SITUAZIONE ATTUALE

Gli organi tenuti ad applicare le diverse leggi in materia di assicurazioni sociali devono trattare costantemente una moltitudine di dati personali, tra cui quelli fiscali. Questi dati servono:

* al momento dell’assoggettamento all’AVS, per la fissazione e la riscossione dei contributi sociali,
* per la determinazione e concessione delle prestazioni d’assicurazione ed
* per evitare versamenti indebiti.

Grazie agli sviluppi della tecnologia tra le autorità di cui sopra si è perfezionata da anni la trasmissione di dati fiscali nella forma automatizzata con conseguenti vantaggi in termini di elaborazione dati, risparmio di carta e risorse, rapidità.

Dal 2011 che le Casse di compensazione e le autorità fiscali svizzere possono scambiarsi i dati di base (richieste di comunicazione e comunicazioni fiscali) tramite la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione (Sedex).

Per quanto riguarda la Cassa cantonale, la stessa ha sviluppato degli applicativi informatici ad hoc per la raccolta e conservazione, la selezione, la trasmissione e l'elaborazione dei dati fiscali, che, aggiornati negli anni per tenere conto sia degli sviluppi informatici sia delle modifiche legislative intercorse, sono tuttora in uso e risultano ancora oggi più performanti dei processi Sedex.

È necessaria anche l’implementazione della comunicazione spontanea dei casi senza redditi da attività lucrativa che nessuna cassa di compensazione ha chiesto, così da permettere il controllo dell’assoggettamento e garantire la copertura assicurativa delle persone che non svolgono un'attività lucrativa ai sensi della LAVS.

In caso contrario, la Cassa cantonale dovrebbe, con notevole carico amministrativo e rischi di inefficienze, interpellare direttamente, quotidianamente e per iscritto gli utenti e/o gli Uffici circondariali di tassazione per avere le informazioni di dettaglio indispensabili alle attività.

La condivisione dei dati fiscali avviene in base alla procedura di richiamo tramite accesso in linea e permette di visualizzare direttamente e in autonomia unicamente i dati indispensabili allo svolgimento dei compiti attribuiti per legge ai suindicati enti IAS unitamente all'autorità preposta in materia di assistenza sociale.

I dati fiscali consultabili saranno, come sono, quelli che il contribuente ha dichiarato e che l’autorità fiscale ha accertato: redditi da attività dipendente e/o indipendente, della sostanza mobiliare e immobiliare e dei redditi provenienti da fonti previdenziali, così come degli elementi della sostanza.

## ADEGUAMENTI PROPOSTI

## 2.1 In generale

Nelle assicurazioni sociali, come vedremo riprendendo le norme in oggetto, vigono:

* l'obbligo degli assicurati di collaborare fornendo ogni informazione necessaria, e
* l'obbligo di assistenza amministrativa tra autorità, che garantisce la trasmissione – tramite richiesta scritta nei singoli casi – di tutti i dati necessari.

Il volume di dati è costantemente cresciuto. L'opzione del ricorso alla procedura informatizzata si è rivelata la scelta più agile, veloce e sicura.

Ne discende ora la necessità di formalizzare una base legale, proporzionata e in ottemperanza alle attuali esigenze della legislazione in materia di protezione dei dati e nel rispetto del segreto fiscale affinché l'accesso ai dati risulti limitatamente ai dati ritenuti necessari allo svolgimento dei compiti legali, che sottostà in ogni caso all’obbligo del segreto.

Per le nuove norme, è stata utilizzata una formulazione unica proprio per uniformare il flusso elettronico di dati. La procedura di richiamo sarà specificata poi in un regolamento del Consiglio di Stato che definirà le misure organizzative e tecniche a tutela della sicurezza, della confidenzialità dei dati e della proporzionalità degli accessi.

A tutela dei contribuenti sono stati definiti dei provvedimenti, qui riassunti in linea generale, da adottare in relazione all’accesso a dati da parte di servizi esterni alla Divisione delle Contribuzioni:

* è concesso l’accesso ai soli dati fiscali strettamente necessari all’adempimento dei compiti legali dopo attenta verifica dell’effettiva necessità;
* l’abilitazione alla loro visualizzazione è concessa unicamente ai collaboratori abilitati che avranno sottoscritto la dichiarazione d’informazione sull’obbligo di riservatezza;
* gli accessi ai dati fiscali sono protocollati caso per caso e registrati in una specifica banca dati, a disposizione per verifiche per un periodo di tre anni;
* la duplicazione e la memorizzazione di dati fiscali su banche dati esterne non è permessa, come non è permesso neppure un loro utilizzo per ulteriori elaborazioni non esplicitamente autorizzate. È pure esclusa la possibilità di distribuzione di dati a terzi;
* la competenza per la realizzazione delle soluzioni informatiche necessarie alla visualizzazione dei dati fiscali – o per eventuali modifiche– è dell’ente richiedente con la collaborazione del Centro sistemi informativi (CSI) o di altri fornitori di servizi informatici. L’autorità fiscale, quale proprietaria dei dati, ha compiti di autorizzazione, di verifica e di vigilanza.

## 2.2 I diversi disegni

Nelle normative interessate dalla modifica sono le seguenti dove viene inserito un nuovo articolo di contenuto essenzialmente identico.

***2.2.1******Decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e superstiti del 28 gennaio 1948***

L’art. 11 viene riformulato sia per consentire la procedura di richiamo, sia per garantire la trasmissione elettronica dell'insieme dei dati fiscali sino ad ora scambiati, inclusi i dati supplementari rispetto al protocollo Sedex già previsto dalla legislazione federale.

Il calcolo dei contributi sociali può essere eseguito unicamente se la persona interessata (fisica o giuridica) è prima stata iscritta nel registro degli affiliati, in casu, della nostra Cassa cantonale di compensazione AVS quale unica Cassa autorizzata ex art 63 cpv. 2 LAVS a vigilare sull’adempimento dell’obbligo assicurativo. Da qui la necessità di disporre dei dati fiscali sin dall’assoggettamento.

Il corretto assoggettamento é nell'interesse di tutti, ovvero:

* del cittadino/contribuente sociale, in quanto i contributi sociali concretamente pagati (che derivano dai redditi registrati sul suo conto individuale) generano la rendita di primo pilastro,
* del Fondo di compensazione dell'AVS che, secondo il principio di ripartizione, finanzia le rendite correnti con quanto incassa correntemente,
* delle finanze pubbliche (Confederazione e Cantone), poiché più è elevato l'importo della rendita del primo pilastro, meno vi sarà la necessità per l'assicurato di far capo alle prestazioni complementari all'AVS/AI.

Grazie a questo accesso e richiamo dati la Cassa cantonale riesce a trattare e formalizzare non meno di 80'000 decisioni all'anno, di cui circa il 20% è ulteriormente controllato manualmente dai collaboratori della Cassa cantonale, a seguito di un segnale di potenziale incongruenza emesso dal sistema.

### 2.2.2 Legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione invalidità del 21 giugno 1993 e legge di applicazione della legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 23 ottobre 2007 (LaLPC)

Le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni debbono comunicare gratuitamente agli organi delle assicurazioni sociali (LAI e LPC), su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, i dati necessari (inclusi quelli fiscali quindi) per determinare, modificare, controllare, restituire prestazioni o prevenire abusi o versamenti indebiti (cfr. art. 32 cpv. 1 LPGA circa l’assistenza amministrativa). Questo obbligo si affianca a quello di collaborazione dell'assicurato (art. 28 cpv. 2 LPGA).

Con le modifiche proposte non si ampliano determinati accessi a sistemi d’informazione esistenti, ma si consente agli organi preposti di continuare a adempiere ai propri compiti legali nel modo più efficiente.

### 2.2.3 Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf) e legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las)

L’art. 21 cpv. 2 della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) prevede anche in questo contesto un obbligo di fornire gratuitamente tutte le informazioni ed i documenti necessari per accertare il diritto e stabilire le prestazioni previste dalle leggi speciali (e tra queste, la Laf e la Las). Di riflesso e a tutela dei beneficiari, l’art. 31 cpv. 1 Laps prevede comunque che le persone che partecipano all’esecuzione e al controllo o alla sorveglianza dell’esecuzione della legge e delle leggi speciali devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

L’art. 29 cpv. 1 Laps (al pari delle norme della LAI e LPC di cui sopra) disciplina poi l’assistenza amministrativa e stabilisce che le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei Distretti, dei Circoli e dei Comuni debbano anch'esse comunicare gratuitamente, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, tutte le informazioni utili per determinare, modificare, restituire prestazioni o prevenire versamenti indebiti.

Pertanto, anche per le prestazioni cantonali (assegni familiari integrativi (AFI) e assegni di prima infanzia (API) e le prestazioni assistenziali, il Consiglio di Stato ha inteso creare le basi legali per un sistema d’informazione che permetta agli organi incaricati di continuare a verificare e/o ottenere quei dati necessari per adempiere ai propri compiti. L'importo di queste prestazioni viene infatti stabilito tenendo conto del reddito disponibile residuale che è pari alla differenza tra la somma dei redditi e la somma delle spese riconosciute delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps); tra i redditi computabili troviamo in particolare quelli ai sensi degli della LT (Art. 6 cpv. 1 lett. a Laps). Vi è pertanto una necessità giornaliera di potere continuare ad accedere a determinati dati fiscali per un lavoro di verifica, correzione e completamento dei dati forniti dai richiedenti.

Visto che la Laf tratta dell’esecuzione e complemento della legislazione federale sugli assegni familiari (assegno per i figli e assegno di formazione), la norma prevede anche di poter accedere a dati necessari per potere verificare se il reddito annuo raggiunge un importo tale da consentire il riconoscimento del diritto a detti assegni (art. 13 cpv. 3 LAFam).

# varie

La proposta non è contemplata dalle linee direttive e dal piano finanziario. I costi nella misura in cui sono previsti dal messaggio restano a carico del Fondo di compensazione AVS rispettivamente della Cassa cantonale

La proposta non ha conseguenze pratiche per gli enti locali ed è compatibile con le altre leggi cantonali e federali e col diritto europeo come esposto nel dettaglio nel Messaggio

# CONCLUSIONI

Visto quanto sopra, la Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran Consiglio di approvare le modifiche legislative allegate al Messaggio governativo.

Per la Commissione gestione e finanze:

Matteo Quadranti, relatore

Bacchetta-Cattori - Badasci - Bang -

Bignasca - Caprara - Caverzasio - Dadò -

De Rosa - Denti - Durisch - Farinelli -

Garobbio - Garzoli - Guerra - Pini